

MISURE DI SOSTEGNO AL RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA RETE

(personale delle altre carriere)

Trasformazione in UST, a far tempo da una data predefinita (nell'ultimo trimestre del 2015), delle Filiali il cui organico sia almeno di 7 addetti in previsione delle chiusure che avverranno entro il 31.12.2018.

Le chiusure delle Filiali - il cui organico è inferiore a 7 addetti - verrebbero effettuate tra fine giugno e settembre 2016 per evitare il trasferimento delle famiglie durante l'anno scolastico.

Le Filiali trasformate in UST verrebbero chiuse alla fine del 2018. Le UST in cui il numero minimo di 7 addetti dovesse venire meno nel corso del triennio (per effetto di promozioni, trasferimenti, etc.) potranno essere chiuse anche prima della fine del 2018, sulla base di una valutazione della Banca da farsi di volta in volta.

Opzioni possibili per il personale

Prima della trasformazione in UST verrebbe effettuata una rilevazione delle opzioni del personale. Il dipendente, entro il 30 aprile 2016, potrà alternativamente:

1. chiedere di avvalersi delle misure di accompagnamento all'uscita: la domanda è irrevocabile;
2. aderire alla mobilità incentivata con un trattamento economico di trasferimento "potenziato" rispetto a quello ordinario. Il dipendente può scegliere la residenza di destinazione;
3. non esprimere opzioni.

I dipendenti collocati a riposo d'ufficio fino al 28 febbraio 2017 (otto mesi dall'inizio delle chiusure, fissato a fine giugno 2016) sono esonerati dal servizio all'atto della chiusura della struttura di appartenenza¹.

Tali dipendenti, in sede di rilevazione, non dovranno esprimere alcuna opzione.

1. Misure di accompagnamento all'uscita

Di seguito si illustrano le misure cui possono accedere le diverse categorie di dipendenti:

- a) soggetti che conseguono diritto a pensione entro il 31.12.2018:
 - attribuzione di una indennità una tantum determinata in relazione al periodo

¹ L'istituto dell'esonero avrebbe le stesse caratteristiche di quello previsto negli accordi del 2008.

- intercorrente tra la data di cessazione e quella di collocamento a riposo d'ufficio²;
- attribuzione dell'assegno di sostegno al reddito³ nell'eventuale periodo intercorrente tra la chiusura della struttura e la maturazione del diritto a pensione se successiva.

b) soggetti che conseguono diritto a pensione entro i 6 anni successivi al 31.12.2018: attribuzione dell'assegno di sostegno al reddito dal momento della cessazione (chiusura della unità di appartenenza) fino alla maturazione della pensione.

I dipendenti che non rientrano nelle categorie a) e b) possono cessare con il seguente trattamento:

- c) 2 annualità di stipendio se alla data di cessazione dal servizio hanno maturato diritto alla pensione differita ai sensi del R.T.Q.;
- d) 2 annualità di stipendio se alla data di cessazione dal servizio hanno maturato almeno 10 anni di servizio utile;
- e) 3 annualità di stipendio se alla data di cessazione dal servizio hanno maturato almeno 15 anni di servizio utile.

I provvedimenti di cessazione dal servizio con l'attribuzione delle misure di accompagnamento all'uscita di cui ai punti b) e seguenti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla chiusura dell'unità di appartenenza.

2) Mobilità incentivata

In tema di mobilità incentivata vengono confermati le misure e i relativi presupposti definiti dagli accordi del giugno 2008 con le modifiche di seguito evidenziate:

- **contributo di trasferimento**: il numero delle diarie sarebbe aumentato rispetto al trattamento ordinario a 260 per i dipendenti con congiunti e a 190 per quelli senza congiunti;
- **indennità di prima sistemazione**: la misura verrebbe elevata complessivamente al 43,5% dello stipendio annuo lordo per i dipendenti con congiunti e al 33% dello stipendio annuo lordo per i dipendenti senza congiunti;
- **contributo sul canone di affitto**: l'importo massimo sarebbe aumentato a 2.000 euro mensili;
- **contributo per i figli**: la misura verrebbe confermata in 3.500 euro annui per ciascun figlio di età non superiore a 14 anni che si trasferisca con il genitore e sarebbe corrisposta per un massimo di 5 anni;

² L'indennità una tantum sarebbe raggugliata ad un numero di mensilità di stipendio crescente in relazione al periodo (espresso in mesi) che intercorre tra la data di maturazione della pensione e quella di collocamento a riposo di ufficio secondo le seguenti misure:

- per il periodo compreso tra più di otto mesi e fino a 11 mesi: 6 mensilità;
- per il periodo ulteriore: 1 mensilità ogni ulteriori 5 mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a tre mesi.

³ L'assegno sarebbe pari al 75% dell'ultima retribuzione pensionabile ai fini della disciplina del Trattamento di Quiescenza della Banca; per quanto riguarda gli altri profili (copertura contributiva presso l'INPS, versamenti alla previdenza complementare, calcolo della pensione Banca) troverebbero applicazione le previsioni di cui agli accordi del giugno 2008.

- **contributo forfetario di pendolarismo:** verrebbe prevista una misura unica di 35 euro giornalieri.

Sarebbero confermate le altre misure di sostegno previste negli accordi del 2008 quali le agevolazioni riguardanti l'acquisto della casa di abitazione, il rimborso degli oneri di intermediazione immobiliare.

La fruizione della flessibilità dell'orario, del part-time, dei regimi orari particolari avverrebbe al di fuori dei limiti percentuali e/o delle limitazioni di accesso previsti nella disciplina ordinaria.

3) Dipendente che non esprime opzioni

Il dipendente resta addetto alla struttura di appartenenza e al momento della chiusura, verrà trasferito presso la Filiale regionale o ad ampia operatività più vicina con titolo all'ordinario trattamento previsto per i trasferimenti d'ufficio⁴.

Il trattamento ordinario verrebbe anche attribuito in caso di trasferimento a seguito di promozione.

Alla chiusura dell'UST, sarà assicurato l'accesso al telelavoro ai dipendenti che abbiano titolo ai benefici di cui agli artt. 21 e 33, 5° e 6° comma, della legge 104/92 per sé o per i propri stretti congiunti (coniuge, genitori o figli) e che abbiano documentato una situazione di eccezionale gravità che non consente nell'immediato di trasferirsi dall'attuale residenza. Tale agevolazione sostituisce gli interventi (normativi ed economici) previsti per chi aderisce alla mobilità incentivata: ai dipendenti interessati viene quindi riconosciuto l'ordinario trattamento economico previsto per i trasferimenti d'ufficio, da corrispondersi a seguito del definitivo rientro dal telelavoro. Durante il periodo di telelavoro sono previsti due giorni al mese di rientro nella sede di lavoro; in tali giornate il dipendente ha titolo al contributo di pendolarismo.

In via generale ove all'atto della chiusura della UST manchino meno di 8 mesi al collocamento a riposo d'ufficio, il dipendente verrà esonerato dal servizio con il relativo trattamento economico.

Preventivamente all'adozione dei trasferimenti d'ufficio, l'Amministrazione svolgerà una sessione straordinaria di mobilità a domanda per le residenze ove siano presenti in organico posizioni disponibili. Allo stesso modo, verranno soddisfatte eventuali domande di trasferimento in deroga.

⁴ Il personale addetto ad una UST in chiusura tra giugno e settembre 2016 che non avesse scelto alcuna opzione avrà comunque titolo al trattamento di trasferimento potenziato.

INCENTIVO A FRUIRE DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER IL PERSONALE DELLE FILIALI NON INTERESSATE DAL RIASETTO DELLA RETE TERRITORIALE CHE MATURA DIRITTO ALLA PENSIONE INPS O BANCA ENTRO IL 31.12.2018

Contestualmente alla firma dell'accordo sulle misure di sostegno al riassetto organizzativo della rete, l'Amministrazione è disponibile a sottoscrivere un separato accordo per il personale in epigrafe nei seguenti termini.

Verrebbe previsto il riconoscimento di una somma una tantum determinata in relazione al periodo intercorrente tra la data di maturazione del diritto a pensione e quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio:

- fino a 11 mesi, i mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio con un massimo di 6 mensilità;
- per il periodo ulteriore: 1 mensilità ogni ulteriori 5 mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a tre mesi.